



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITA'
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

BANDO DI GARA

**Azioni di monitoraggio e valutazione nell'ambito del programma comunitario
"Frutta nelle scuole" – Annualità 2010/2011.**

CAPITOLATO D'ONERI e DISCIPLINARE DI GARA

**Categoria 10
CPC 864
CPV 79300000 (Servizi di ricerche di mercato)
LOTTO CIG 05916851E8**

Art.1

Quadro di riferimento e oggetto della gara

La gara ha per oggetto la scelta di una società specializzata o di un raggruppamento di impresa cui affidare azioni di monitoraggio e valutazione nell'ambito del programma comunitario "Frutta nelle scuole" – Annualità 2010/2011.

Obiettivi

Il Ministero, in considerazione della centralità del ruolo dell'agricoltura e dell'agroalimentare nella realtà socioeconomica italiana, nell'ambito del Piano di comunicazione 2010, approvato con decreto prot.n.4715/dtc del 24 marzo 2010 pubblicato sulla GURI n.84 del 12 aprile 2010, ha previsto tra le azioni, alcune iniziative finalizzate alla corretta informazione dei cittadini sul giusto modo di alimentarsi. L'obiettivo è di sensibilizzare i consumatori-cittadini ad avere una maggiore consapevolezza nel riconoscere la qualità e le caratteristiche dei prodotti che giornalmente si consumano ed una maggiore attenzione nelle scelte alimentari per il benessere presente e futuro.

Nella società odierna circa un adulto su tre ha problemi di sovrappeso e quasi un italiano su dieci è decisamente obeso. Tale tendenza è più accentuata tra i bambini e gli adolescenti (fonte ISTAT 2003) con una prevalenza maggiore di obesità e sovrappeso nelle aree del sud Italia rispetto a quelle del nord (fonte INRAN).

Un quadro aggiornato del fenomeno sovrappeso/obesità tra i bambini italiani, si è ottenuto grazie al progetto Okkio alla Salute “Sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni” promosso dal Ministero della Salute/ Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie e realizzato dall’ISS (Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute-CNESPS), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e l’INRAN.

Il progetto, al quale hanno aderito tutte le Regioni, ha reso possibile, su un campione rappresentativo di bambini frequentanti la terza classe della Scuola primaria (45.590 in 2.610 scuole), la raccolta di dati riguardanti peso e altezza (con calcolo dell’indice di massa corporea), principali abitudini alimentari, attività fisica svolta e comportamenti sedentari.

La raccolta dati ha evidenziato una prevalenza di sovrappeso ed obesità molto elevata: a livello nazionale il 23,6% dei bambini risulta sovrappeso e il 12,3% obeso, cioè più di 1 bambino su 3 ha un peso superiore a quello che dovrebbe avere per la sua età. Riportando questi valori a tutta la popolazione di bambini di età 6-11 anni si arriva a una stima di più di 1 milione di bambini sovrappeso o obesi in Italia. Si evidenziano inoltre notevoli differenze per regione: dal 49% di bambini sovrappeso o obesi in Campania al 23% nella stessa condizione in Valle D’Aosta. Generalmente le regioni del sud hanno valori più elevati.

Inoltre l’indagine ha messo in luce la grande diffusione tra i bambini di abitudini alimentari che non favoriscono una crescita armonica e che predispongono all’aumento di peso, specie se concomitanti. L’obesità infantile costituisce, pertanto, una seria minaccia per la salute della popolazione: da qui la necessità di attuare iniziative che supportino più corrette abitudini alimentari e una nutrizione maggiormente equilibrata.

Ciò è anche suffragato dalle diverse proposte elaborate della Commissione europea nel Libro bianco sull’alimentazione, il sovrappeso e l’obesità per affrontare i problemi di salute collegati all’alimentazione, al sovrappeso e all’obesità: tra queste proposte la Commissione propone nuove iniziative che includono la revisione delle modalità di etichettatura e i programmi per la promozione del consumo di frutta e verdura.

E proprio su queste premesse, in attuazione del regolamento (CE) n.288 della Commissione del 7 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1234/2007 del 22 ottobre 2007 del Consiglio sulla concessione di un aiuto comunitario per la distribuzione ai bambini negli istituti scolastici di frutta, verdura e ortofruttili trasformati, nasce il programma comunitario di distribuzione gratuita “Frutta nelle Scuole”, interamente finanziato a livello comunitario e nazionale, realizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in sinergia con il Ministero della Salute, con il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e con Regioni e Province Autonome.

Questi i principali obiettivi del programma “Frutta nelle Scuole”:

- incentivare il consumo di frutta e verdura tra i bambini compresi tra i sei e gli undici anni di età;
- offrire ai bambini più occasioni ripetute nel tempo per conoscere e “verificare concretamente” prodotti naturali diversi in varietà e tipologia;
- costituire l’occasione per le famiglie degli alunni per assumere stabilmente l’abitudine al consumo di frutta e verdura;
- favorire il consumo dei prodotti ortofruttili in considerazione della stagionalità;
- favorire il consumo dei prodotti ortofruttili del territorio di appartenenza;
- costituire un ulteriore momento di educazione alla consapevole e corretta alimentazione in aggiunta alle altre iniziative intraprese dal Ministero e dalle altre istituzioni coinvolte.

Il programma ha visto per la prima annualità, il coinvolgimento di circa 800.000 bambini delle scuole primarie (circa 1/3 della popolazione scolastica primaria). Sulla base della positiva esperienza della prima annualità, la seconda edizione vedrà una partecipazione anche maggiore di istituti ed alunni. Saranno infatti più di 1.300.000 gli alunni coinvolti nell'anno scolastico 2010/2011.

L'articolo 12, comma 2 del Reg. della Commissione (CE) N. 288/2009 prevede che: "Gli Stati Membri esaminano l'attuazione del loro Programma Frutta nelle Scuole e ne valutano la sua efficacia... ". Secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1 lettera b) punto ii) del regolamento stesso, i costi per la valutazione di cui all'articolo 12 sono ammessi a beneficiare dell'aiuto comunitario. Gli Stati Membri devono valutare l'intero Programma, come stabilito e descritto nella Strategia da ciascuno adottato, includendo non solo il processo di distribuzione di frutta e verdura ma anche l'impatto delle misure d'accompagnamento per la realizzazione del programma.

La Commissione europea in merito all'attività di valutazione ha fornito le seguenti linee guida riguardo i principali criteri di valutazione:

- **Indipendenza:** la valutazione è fatta preferibilmente da valutatori esterni. I dati dovrebbero essere raggruppati e analizzati indipendentemente dall'autorità che gestisce l'attuazione del programma;
- **Affidabilità:** utilizzare solamente dati che sono attendibili ed oggettivi, sulla base di una valida metodologia per garantire quali conclusioni possano essere tracciate. I valutatori possono avvalersi di strumenti di valutazione che sono generalmente utilizzati nel settore dietetico e della nutrizione oppure selezionando esempi appropriati e rappresentativi quando valutano il programma;
- **Accessibilità ed attinenza:** tutti gli utenti ed i beneficiari del programma devono essere presi in considerazione nel definire il campione rappresentativo. Gruppi (target) diversi possono richiedere approcci diversi (bambini, genitori, insegnanti).
- **Flessibilità:** tenere conto della realtà quando si valuta l'attuazione di un Programma.

Conformemente all'articolo 12 comma 2 del Reg. (CE) N 288/2009, gli Stati Membri devono notificare i risultati della loro valutazione degli esercizi alla Commissione europea entro il 29 febbraio 2012 per il periodo che va dal 1 agosto 2010 al 31 luglio 2011.

Art.2 Specifiche progettuali

Per quanto sopra esposto, per l'anno scolastico 2010/2011 l'Amministrazione prevede di valutare l'efficacia del programma "Frutta nelle Scuole" attraverso:

- a) la valutazione dei risultati del Programma in termini di aumento di consumo di frutta da parte di bambini e genitori;
- b) la valutazione del processo, intendendo con ciò le modalità attraverso cui ogni singola scuola ha operato per il raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Nello specifico:

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL PROGRAMMA

La valutazione del Programma sarà effettuata in termini di aumento di consumo di frutta da parte di bambini e genitori.

Obiettivi:

- valutare i cambiamenti intercorsi nel consumo di frutta (a scuola e fuori dall'ambito scolastico) dei bambini appartenenti alla classe di età 6-11 e dei loro genitori (quantità, tipi di frutta);
- valutare i cambiamenti intercorsi nelle conoscenze, attitudini e credenze relative al consumo di frutta dei bambini appartenenti alla classe di età 6-11 e dei loro genitori;
- valutare i cambiamenti intercorsi nelle attività scolastiche complementari volte a promuovere il consumo di frutta a scuola.

I risultati rilevati dovranno essere correlati con:

- ✓ l'età del bambino;
- ✓ il genere;
- ✓ l'etnia;
- ✓ età dei genitori;
- ✓ livello di istruzione dei genitori;
- ✓ la localizzazione (nord vs sud, ambito urbano vs. campagna, grande città vs. piccola, etc.);
- ✓ le misure di accompagnamento realizzate in ogni singola scuola, che saranno oggetto della specifica valutazione di cui al successivo punto b);

Metodologia:

- elaborazione e somministrazione di questionari ai bambini ed ai genitori (campione rappresentativo)
- elaborazione e somministrazione di questionari per tutti i plessi scolastici coinvolti nel programma (circa 11.000).

I questionari ai bambini ed ai genitori saranno somministrati al tempo t0 (avvio del Programma) e t1 (fine del Programma) onde rilevare i cambiamenti intercorsi.

I questionari alle scuole saranno somministrati al tempo t0 (avvio del Programma) al fine di rilevare informazioni circa le misure di accompagnamento al programma organizzate da ogni singola scuola.

VALUTAZIONE DEL PROCESSO

Per valutazione del processo si intende le modalità con cui ogni singola scuola ha operato per il raggiungimento degli obiettivi del Programma.

Obiettivo:

Rilevare i punti di forza e di debolezza nell'attuazione del Programma e in particolare dello specifico processo attivato a livello di scuola, nel suo complesso e in relazione ad attività determinate.

In particolare dovranno essere sviluppati i seguenti temi:

- Come la scuola ha affrontato gli ostacoli all'aumento del consumo di frutta, in termini di:
 - ✓ accettazione
 - ✓ accessibilità

- ✓ sostenibilità
- ✓ consapevolezza
- Quali azioni di successo ha attivato il distributore della frutta, come e perché sono ritenute di successo e come sono state implementate;
- Quali azioni complementari ha attivato la scuola, come e perché sono ritenute di successo e come sono state implementate;
- Quali azioni si sono dimostrate un fallimento e perché;
- Quali azioni (nuove, diversamente composte) potrebbero proficuamente accompagnare un'estensione del Programma;

Dovrà quindi essere effettuata una stima della correlazione tra l'aumento nel consumo di frutta e fattori quali:

- la numerosità delle misure di accompagnamento realizzate dai distributori nei plessi scolastici;
- la numerosità delle attività scolastiche complementari attivate;
- le performance degli alunni della scuola;
- il coinvolgimento dei genitori nell'attuazione del Programma;

Metodologia:

- Selezione di almeno una scuola per provincia (sulla base di quanto emerso dalla somministrazione del questionario a tutte le scuole per la valutazione dei risultati)
- Interviste con i coordinatori scolastici e gli insegnanti
- Focus group con bambini e genitori.

Tutte le azioni previste dalla strategia dovranno trovare chiaro e dettagliato riscontro nell'offerta economica.

**Art. 3
Procedura di gara prescelta**

La procedura di aggiudicazione prescelta è, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 163/2006, la procedura aperta negoziata previa pubblicazione del bando di gara.

**Art.4
Durata del servizio**

Il servizio oggetto del presente Capitolato dovrà essere concluso entro il 31 dicembre 2011, al fine di permettere alla Stazione appaltante di notificare i risultati della valutazione degli esercizi alla Commissione entro il 29 febbraio 2012, come previsto dall'articolo 12 comma 2 del Regolamento (CE) N 288/2009.

Il Ministero si riserva la facoltà di fissare l'inizio delle attività e di avvalersi dell'art. 57, comma 5 lettera a) e b) del D.Lgs. 163/2006.

Art.5
Corrispettivo dell'affidamento

L'importo dell'appalto **al netto di IVA** è, previsto in complessivi euro **375.000,00 (euro 450.000,00 al lordo di IVA)**.

Art.6
Condizioni di pagamento

Le modalità di pagamento del corrispettivo del servizio sono individuate nel contratto che sarà stipulato tra l'Organismo pagatore AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e l'aggiudicatario entro 15 giorni dalla notifica della lettera di aggiudicazione.

Fermi restando gli obblighi derivanti dalla legislazione nazionale, la documentazione amministrativa, contabile e fiscale, dovrà essere conservata a disposizione per qualunque verifica dell'Organismo Pagatore AGEA o suo organismo delegato e degli altri organismi competenti, anche in riferimento a quanto previsto all'art. 4 del Reg. (CE) 485/2008.

Art.7
Partecipazione alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti individuati dall'art.34 e ss. del D.Lgs. 163/2006 che operano che rispettano le seguenti condizioni:

- a) abbiano un **fatturato medio annuo dell'ultimo triennio non inferiore al doppio dell'importo complessivo al netto di IVA a base d'asta**. (Si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando);
- b) abbiano un **fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo a servizi** di valutazione e monitoraggio **non inferiore ad euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00)**, di cui almeno un servizio avente ad oggetto l'analisi diretta a livello nazionale presso studenti e scuole;
- c) abbiano un **fatturato specifico dell'ultimo triennio relativo a servizi** di ricerca in campo agroalimentare **non inferiore ad euro 375.000,00 (trecentosettantacinquemila/00)**;
- d) mettano a disposizione per la realizzazione del servizio richiesto un gruppo di lavoro composto almeno da:
 - un coordinatore responsabile della valutazione con almeno 10 anni di esperienza in attività di ricerca sociale ed economica ed in attività di valutazione di programmi di sviluppo;
 - un esperto agroeconomista con almeno 8 anni di esperienza in attività di ricerca e analisi del sistema produttivo agricolo ed agroalimentare;
 - un esperto in statistica con almeno 8 anni di esperienza in attività di ricerca e analisi in statistica applicata e indagini campionarie;
 - un valutatore con almeno 5 anni di esperienza in attività di valutazione di programmi di sviluppo;
 - n. 5 esperti in attività di indagine e rilevazione di campo.

- e) siano in possesso di idonee referenze bancarie attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano economico e finanziario rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 del 1 settembre 1993.

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante come previsto all'art.41 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art.34 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, non possono partecipare alla medesima gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile. In caso di consorzi e raggruppamenti di imprese si applica quanto previsto dagli art.35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.

Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, nonché i soggetti indicati all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di consorzi e di R.T.I., vale a dire imprese appositamente e temporaneamente raggruppate (o che intendano raggrupparsi) con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti di capacità tecnica e quelli di capacità finanziaria ed economica devono essere riferiti al raggruppamento o al consorzio nel suo complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti di cui alla lettera a) in misura maggioritaria. In particolare, si richiede quanto segue:

- il requisito relativo al fatturato globale, di cui alla precedente lettera **a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, fermo restando che deve essere posseduto in misura maggioritaria e comunque almeno al **60%** dall'impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento non ancora costituito, oppure, in caso di consorzio da una delle imprese consorziate che partecipano alla presente procedura di gara, mentre la quota rimanente dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle imprese consorziate concorrenti;
- le dichiarazioni bancarie di cui al punto **e)** devono essere presentate da ciascun componente il R.T.I. o consorziate esecutrici.

E' vietato il raggruppamento temporaneo di imprese le quali partecipino separatamente alla gara e non è ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei di impresa di due o più imprese, che siano singolarmente in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara indicati alle precedenti lettere **a), b), c) e d)**.

Art.8 **Motivi di esclusione**

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i prestatori di servizi che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006:

- a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il

direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'arti. 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

n) nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

o) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

p) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

q) partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipino alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;

I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini della lettera p), i concorrenti allegano, alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione; tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora articolo 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81 del 2008) e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

Art.9 Subappalto

E' ammesso il subappalto per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente bando nella misura massima del 30% dell'importo complessivo del contratto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare;
- 2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- 4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore, nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 "nuove norme per la tracciabilità dei pagamenti per appalti pubblici". Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l'Ente pagatore sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art.10 Termini e modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno **10 gennaio 2011** al seguente indirizzo:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità
Ufficio SAQ V
I Piano – stanza n. 45
Via Venti Settembre n. 20 - 00187 Roma

Per informazioni:
telefono: 06/4665 3047 – 06/4665 3255
fax: 06/4665 3251
e-mail: saq5@politicheagricole.gov.it

L'offerta può essere presentata a mano o inviata tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il plico dovrà comunque pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

La data di presentazione a mano delle offerte è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'ufficio SAQ 5 sul plico o sulla ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente.

L'offerta dovrà pervenire in un plico **chiuso, controfirmato sui lembi e sigillato**, sul quale deve essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, la dicitura:

“NON APRIRE – Bando di gara per la scelta di una società specializzata o di un raggruppamento di impresa cui affidare azioni di monitoraggio e valutazione nell'ambito del programma comunitario "Frutta nelle scuole".

Nel plico devono essere inserite tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi, recanti l'intestazione del mittente e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura:

Busta n.1: domanda di partecipazione e documentazione;

Busta n.2: offerta tecnica;

Busta n.3: offerta economica.

La **busta n.1** dovrà contenere:

- **la domanda di partecipazione**, redatta secondo il modello allegato, (**ALL. A**) in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) già costituito, ovvero sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I.
- **la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALL. B) presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore** resa, da parte del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà attestare, oltre al nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione dei documenti di gara e l'anagrafica della società, anche:
 - a. l'avvenuta cognizione e accettazione senza riserve di tutti i termini, condizioni e prescrizioni contenuti nel bando di gara e nel capitolato d'oneri;
 - b. la non sussistenza di alcuna delle situazioni di cui all'art.38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 così come specificato all'art.8 del presente Capitolato;
 - c. l'aver ottemperato alle disposizioni della legge n.68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, qualora ne ricorrano gli obblighi o precisare il motivo per il quale la società non rientra in tale normativa;
 - d. la non partecipazione alla medesima gara di altri concorrenti, singoli o associati in R.T.I. o consorzi, nei confronti dei quali esistono rapporti di controllo e/o di collegamento, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
 - e. la non partecipazione alla medesima gara in veste di singola impresa e, nel contempo, quale componente di un R.T.I. o di un consorzio. Nell'eventualità di partecipazione in qualità di

componente di un R.T.I. o consorzio occorre precisare che l'impresa non partecipa a più di un R.T.I. e/o consorzio;

- f. l'indicazione dell'impresa mandataria e dei mandanti, specificando se si intende costituire un R.T.I. verticale ovvero orizzontale come definiti dall'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 (in caso di R.T.I.);
- g. gli estremi dell'atto di costituzione del R.T.I. o del consorzio ordinario ai sensi all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in caso di R.T.I. o consorzio già costituito);
- h. l'impegno a costituirsi in R.T.I. con l'osservanza della disciplina di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in caso di R.T.I. da costituire);
- i. gli estremi di iscrizione nel registro prefettizio (in caso di società cooperativa o altri casi previsti);
- j. l'indicazione della quota delle parti del servizio che il concorrente intenda, eventualmente subappaltare, rientranti entro il limite del 30% dell'importo contrattuale, come previsto al precedente art.9 ;
- k. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il conferimento dei dati da rendere con le attestazioni e le documentazioni è obbligatorio e che tali dati sono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara, secondo le norme di legge;
- l. di essere consapevole che, l'accertamento della non veridicità del contenuto delle attestazioni rese, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n. 445/2000, comporta per il sottoscrittore responsabilità e sanzioni civili e penali e per l'impresa, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, l'esclusione del concorrente dalla gara, l'escussione della relativa cauzione provvisoria da parte del Ministero e la segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Inoltre, la non veridicità del contenuto delle attestazioni accertata dopo la stipula del contratto, comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
- m. l'impegno ad uniformarsi alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2 e all'articolo 53, comma 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, e a comunicare al Ministero, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia);

Inoltre, per quanto concerne la **capacità economica e finanziaria** alla domanda di partecipazione (ALL.A) e alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ALL.B) dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione attestante l'importo del fatturato globale dell'ultimo triennio (si precisa che per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando);
- b) dichiarazione attestante l'importo dei fatturati specifici relativi a servizi di valutazione e monitoraggio e di ricerca in campo agroalimentare svolti nell'ultimo triennio;
- c) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 attestanti la piena solidità dell'offerente sul piano patrimoniale, economico e finanziario. Le referenze bancarie dovranno essere prodotte in caso di R.T.I. dalla mandataria e da tutte le imprese mandanti, in caso di consorzio dal consorzio stesso o da ciascuna impresa consorziata.

La documentazione di cui ai punti a) e b) deve essere resa mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Per quanto concerne invece **la capacità tecnica e professionale**, dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) elenco delle principali attività, prestate negli ultimi tre anni con la descrizione sintetica e l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari. Se trattasi di servizi prestati a favore di Amministrazioni o Enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, la realizzazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) organigramma e struttura organizzativa della Società, ovvero delle Società componenti il R.T.I.;
- c) eventuale indicazione dei tecnici e degli organi tecnici incaricati dei controlli di qualità e di eventuali certificati rilasciati da organismi indipendenti attestanti che il concorrente osserva le norme in materia di garanzia della qualità (es. ISO 9001/9002, etc...);
- d) certificato di iscrizione alla CCIAA o dichiarazione equivalente nel caso di impresa non soggetta a tale iscrizione;
- e) la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni.

La documentazione di cui ai punti a), b), c) , d) ed e), può essere resa mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Al concorrente aggiudicatario, ai sensi dell'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 42, comma 4, è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara in merito al fatturato.

Si fa presente che, in sede di verifica delle dichiarazioni, il Ministero si riserva la facoltà di richiedere al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

Il soggetto prestatore del servizio deve garantire l'applicazione ai propri dipendenti delle norme e degli istituti previsti dal CCNL di categoria.

Tutte le dichiarazioni, la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/99 e le referenze bancarie devono essere prodotte, in caso di R.T.I., dalla mandataria e da tutte le imprese mandanti, in caso di consorzio, dal consorzio stesso ovvero da ciascuna impresa consorziata.

La **busta n.1** deve altresì contenere **anche** la seguente documentazione:

1. la ricevuta di pagamento di euro 20,00 effettuato nelle modalità di versamento previste della deliberazione 15 febbraio 2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento d'identità in corso di validità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice fiscale del partecipante e l'identificativo della procedura **LOTTO CIG 05916851E8**;

2. la garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo (al netto di IVA) di una singola annualità messo a bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente come specificato all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006;
3. l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (per l'importo messo a bando) per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La mancata produzione della garanzia e/o dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto e/o della ricevuta di versamento in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture **è motivo di esclusione.**

Tutta la documentazione contenuta nella busta n.1 sarà esaminata in occasione della prima seduta pubblica dalla Commissione giudicatrice, come previsto al successivo art.12.

Nella busta n.2 (offerta tecnica) dovrà essere inserito:

- a) Il progetto esecutivo completo, relativo alle attività da realizzare, redatto secondo le specifiche progettuali di cui all'art.2 del presente Capitolato, la descrizione analitica del servizio offerto, degli strumenti, delle modalità e delle metodologie con le quali verranno affrontate le attività di valutazione, con precisa indicazione dei documenti prodotti per ogni fase, nonché dei relativi tempi di consegna. Tale elaborato deve necessariamente far riferimento :
 - alla strategia proposta per il raggiungimento degli obiettivi e alle attività da realizzare;
 - all' approccio valutativo complessivo, metodologie e strumenti che si intendono adottare in funzione delle specifiche tematiche;
 - alla definizione del disegno di valutazione dettagliato (in termini di fasi, operazioni, metodologie, scadenze, prodotti intermedi e finali);
 - alle soluzioni tecniche adottate per la gestione del servizio;
 - alle fonti di informazione cui si intende ricorrere e relativa disponibilità temporale (elaborazione strumenti di raccolta dei dati, interviste a soggetti-chiave);
 - alla quantificazione del volume di lavoro necessario (in giornate/uomo) per la realizzazione del servizio, suddiviso per ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro;
 - all'indice del Rapporto finale di valutazione.
- b) La descrizione dei componenti del gruppo di lavoro, con indicazione della qualifica e dell'esperienza specifica di ognuno di essi tenuto conto della composizione minima di cui all'art 7 del presente Disciplinare. Rispetto al personale indicato dovrà essere fornita l'articolazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito del gruppo di lavoro. La composizione del gruppo di lavoro deve essere dimostrata attraverso la presentazione dei curricula professionali dei singoli esperti, debitamente sottoscritti e corredati di fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, nonché da dichiarazione di impegno di ciascun componente a partecipare, salvo cause di forza maggiore, all'attività di valutazione oggetto dell'affidamento per tutta la durata del contratto.

Il progetto dovrà essere prodotto in tre copie originali, siglate in tutte le pagine e sottoscritte all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) già costituito, ovvero siglate in tutte le pagine e sottoscritte all'ultima pagina con firma per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I.. Inoltre si richiede una copia del progetto in formato PDF su supporto CD Rom.

I concorrenti possono essere convocati dalla Commissione di cui al successivo art.11 del presente Capitolato per illustrare gli aspetti tecnici del progetto proposto.

Nella busta n.3 (offerta economica) dovrà essere inserita:

- un'offerta economica, con una proposta di suddivisione dell'importo messo a bando comprensiva di tutti i costi necessari al completo svolgimento delle attività, analiticamente descritti secondo le specifiche progettuali contenute nell'art. 2 del presente Capitolato e nell'ambito dell'importo massimo stabilito nel presente bando.

Nel caso di raggruppamento di imprese, l'offerta dovrà essere firmata dal rappresentante di ciascun impresa componente il raggruppamento stesso e dovrà altresì contenere una dichiarazione in cui saranno indicate le parti del servizio eseguite dai singoli componenti nonché una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, con la quale le imprese componenti il raggruppamento si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dall'art.37 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

I concorrenti riuniti in raggruppamenti temporanei devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

La scheda riepilogativa dei costi del progetto, sottoscritta con le modalità di cui sopra, dovrà contenere anche la dichiarazione che l'offerta tiene conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro e che la validità dell'offerta stessa è di almeno 180 giorni dal termine ultimo di aggiudicazione.

L'offerta dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere siglata in tutte le pagine e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso del legale rappresentante dell'impresa, del consorzio o della mandataria in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa (R.T.I.) già costituito, ovvero essere siglata in tutte le pagine e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno il R.T.I..

Art.11

Commissione giudicatrice

L'esame e la valutazione delle offerte presentate nonché la formazione della graduatoria di merito sono effettuate da una Commissione giudicatrice nominata con decreto del Capo Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità ai sensi dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006 che opererà in base ai criteri individuati al successivo art.13 del presente Capitolato.

Art.12

Svolgimento della gara

Le operazioni di gara relative alla valutazione delle offerte si svolgeranno presso la sede del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come di seguito illustrato.

Il presidente della Commissione giudicatrice procederà, nel corso della seduta pubblica prevista per il giorno **13 gennaio 2010** (seguirà convocazione ufficiale), alla verifica dell'integrità dei plichi pervenuti in tempo utile, della effettiva presenza all'interno di ciascun plico delle tre buste richieste al precedente art.10 nonché all'esame della documentazione contenuta nella busta n.1.

Nella stessa seduta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.163/2006, il Ministero richiederà, ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, presentando copia dei bilanci e/o della documentazione contabile attestante il fatturato complessivo e specifico per servizi analoghi nonché la certificazione relativa alla regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di cui alla legge n.68/99, art.17. Qualora tale prova non sia fornita, o qualora non confermi le dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Alla seduta pubblica potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente.

Successivamente la Commissione, in sedute riservate, solo per i concorrenti in possesso dei requisiti, all'apertura della busta n. 2 per la valutazione del valore tecnico delle offerte. La Commissione avrà la facoltà di convocare i concorrenti per l'illustrazione degli aspetti tecnici del progetto presentato.

Si procederà poi in seduta pubblica all'apertura della busta n.3 di ciascuna offerta presentata per la valutazione del contenuto economico della stessa.

Tutte le operazioni eseguite dalla Commissione verranno descritte in appositi verbali redatti, ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. 163/2006, secondo la progressione cronologica delle operazioni.

Ciascun verbale, alla sua chiusura, viene firmato dal segretario e da tutti i membri della Commissione e viene conservato agli atti del Ministero. Ai verbali dovranno essere allegati tutti i documenti di gara.

Al termine della procedura, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Il Ministero, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, provvede all'aggiudicazione definitiva, che non equivale ad accettazione dell'offerta.

Entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, il Ministero richiederà all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.

Nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, si applicano le sanzioni previste dall'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 76 del DPR 445/2000 e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

Il Ministero si riserva il diritto:

- a) di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- b) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- c) di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non avere raggiunto l'obiettivo che si prefiggeva a proprio discrezionale ed insindacabile giudizio.

La stipula del contratto d'appalto avrà luogo non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva effettuata ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. L'Amministrazione si riserva comunque il diritto di chiedere all'aggiudicatario l'anticipata esecuzione dei servizi ove ne ricorrano le condizioni di necessità e urgenza.

Art.13 **Criteria di selezione delle offerte**

La procedura di valutazione prevede l'attribuzione di un punteggio massimo di 100 PUNTI di cui massimo **60 PUNTI** per la qualità dell'**offerta tecnica** e massimo **40 PUNTI** per l'**offerta economica**, articolato come segue:

Qualità dell'offerta tecnica (MASSIMO 60 PUNTI) è valutata in relazione alla validità della strategia e alla efficacia delle iniziative e modalità proposte nonché alla completezza e dettaglio della descrizione della realizzazione delle attività e degli strumenti.

METODOLOGIA E SOLUZIONI TECNICHE ADOTTATE (MASSIMO 60 PUNTI)

- metodologia e strumenti di valutazione previsti (fino a 20 punti)
- soluzioni tecniche adottate per la gestione del servizio (fino a 20 punti)
- estensione del piano di indagini dirette (fino a 10 punti)
- servizi aggiuntivi (fino a 10 punti)

Qualità dell'offerta economica (MASSIMO 40 PUNTI) è valutata in relazione al costo complessivo offerto.

I punteggi saranno attribuiti alle singole offerte applicando le seguenti formule matematiche:

$\frac{Cc \text{ min} \times 40}{Cc \text{ off}}$ ove Cc min è rappresentato dal valore del Costo complessivo offerto più basso e Cc off è rappresentato dal valore del Costo complessivo dell'offerta presa in esame.

La Commissione procederà, ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n.163/2006 all'individuazione delle offerte anormalmente basse, le quali, se del caso, saranno sottoposte a verifica ai sensi degli articoli 87 ed 88 del medesimo D.Lgs. 163/2006.

Sono escluse le offerte economiche incoerenti con i criteri di remunerazione indicati all'art. 7 del D.P.R. 21 settembre 2001, n. 403.

Sulla base degli elementi sopraelencati la Commissione redigerà una graduatoria di merito per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 14 **Modalità di affidamento**

L'incarico sarà aggiudicato secondo le modalità di cui all'art. 83, del D.Lgs. 163/2006, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi mediante l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel precedente art.13 del presente Capitolato.

Art. 15

Cauzione ed altre forme di garanzia richieste

Garanzia a corredo dell'offerta:

La garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo complessivo messo a bando (al netto di IVA), deve essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Ministero.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per causa imputabile all'affidatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'Amministrazione, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà tempestivamente e contestualmente nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo e comunque entro un termine non superiore ai trenta giorni dell'aggiudicazione.

La mancata produzione della garanzia nella forma prescritta, è motivo di esclusione.

Cauzione definitiva:

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a favore di Agea.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D.lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art.16 **Riservatezza e proprietà**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dall'Amministrazione.

I lavori realizzati saranno di proprietà del Ministero. L'aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi i lavori oggetto del bando senza la preventiva autorizzazione del Ministero stesso.

Art.17 **Sospensione del servizio**

Il Ministero in qualsiasi momento e per comprovati motivi di ordine generale ha facoltà di non affidare il servizio e l'Agea di sospendere l'efficacia del contratto stipulato riconoscendo all'aggiudicatario le somme dovute per le attività regolarmente realizzate, con l'esclusione di ogni risarcimento o indennizzo.

Art.18 **Risoluzione e recesso**

L'interruzione dei lavori o la violazione di un articolo contrattuale da parte dell'aggiudicatario causa automaticamente la risoluzione unilaterale del contratto, derivante dall'aggiudicazione della gara.

In caso di recesso immotivato e unilaterale da parte dell'aggiudicatario, esso perde ogni diritto sui corrispettivi relativi ai prodotti/servizi, non regolarmente accettati dal Ministero anche se già sviluppati.

Il Ministero può rescindere il contratto in qualsiasi momento. In tal caso il soggetto aggiudicatario dell'appalto avrà diritto al pagamento di un corrispettivo, se richiesto entro 60 giorni dalla data di rescissione, commisurato al servizio prestato comprensivo delle spese sostenute. E' escluso ogni ulteriore risarcimento o indennizzo. Il pagamento di quanto previsto è effettuato entro 90 giorni dalla presentazione di fattura e di documentazione giustificativa del servizio reso.

Art.19 **Efficacia**

Le norme e le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono vincolanti per l'aggiudicatario dal momento in cui viene aggiudicata l'offerta, mentre lo sono per il Ministero solo dopo la registrazione da parte degli Organi di controllo del provvedimento di approvazione del contratto.

Art.20 **Spese di Contratto**

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le eventuali spese relative alla stipula e registrazione del contratto nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con esclusione dell'IVA che è a carico del Ministero.

Art.21

Legge applicabile e foro competente

Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto, fatte salve le facoltà previste dal D.Lgs. 163/2006 parte IV, è di competenza del Foro di Roma.

Ai sensi del decreto legislativo n.53 del 2010 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 aprile 2010, n. 84), il presente bando può essere impugnato dinanzi al TAR Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 22

Rinvio

Le disposizioni contenute nel presente bando sono attuate in conformità alle norme nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Per quanto non contemplato nel presente Capitolato si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria.

L'Amministrazione si riserva di rimodulare gli importi su indicati in relazione a nuove esigenze istituzionali e di richiedere le modifiche ritenute opportune al progetto prescelto.

Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Adriano Rasi Caldogno